

STATUTO

**GEOCART SOC. COOP.
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC VIA DEGLI SPINONI
1/A

Numero REA: PC - 132078

Codice fiscale: 01168510335

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO IN DATA 15.12.2004

REP.95.929/16.775

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO

Art. 1 - Denominazione -

È costituita, ai sensi della Legge 08.11.1991, n. 381, art. 1, comma 1, lettera b), la
Cooperativa sociale denominata GEOCART Società Cooperativa sociale a r.l..

Art. 2 – Sede -

La Cooperativa ha sede nel Comune di PIACENZA all'indirizzo risultante
dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art.
111 *ter* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune con sem-
plice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni con-
seguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il
trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia
che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione
dell'Organo Amministrativo.

Art. 3 – Durata -

La durata della Cooperativa è fissata al 31.12.2030 e potrà essere prorogata con
delibera dell'Assemblea dei soci, fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissen-
sienti.

Art. 4 – Scopo Sociale - Oggetto -

La Cooperativa, ai sensi della Legge 381/91, ha lo scopo di perseguire l'interesse

	generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cit-	
	tadini attraverso lo svolgimento di attività produttive diverse finalizzate all'inseri-	
	mento lavorativo di persone svantaggiate con particolare attenzione a persone	
	portatrici di handicap psichici e/o fisici.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità	
	senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite	
	la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane tramite la	
	Confcooperative Piacenza.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la soli-	
	darietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai	
	ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con	
	lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non	
	soci e operare anche con terzi	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio o per conto di terzi, le seguenti attività:	
	1. ATTIVITA' AGRICOLE E DI CURA DEL VERDE, attraverso la condu-	
	zione di aziende agricole e forestali, di vivai, di colture ortofrutticole e florovi-	
	vaistiche e di piante officinali basate su criteri di coltivazione biologica e di ogni	
	altra attività connessa all'agricoltura compresa la commercializzazione, anche	
	previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività	
	suddette. La Cooperativa intende inoltre gestire servizi di progettazione, realizza-	
	2	

	zione e manutenzione di aree e spazi verdi, giardini ed edifici sia pubblici che	
	privati e servizi di progettazione ed installazione di impianti “idrici” per aree ver-	
	di pubbliche e private, manutenzione e protezione parchi e di aree di rispetto na-	
	turalistico in genere, gestione di interventi fitosanitari con prodotti biologici;	
	2. ATTIVITA' DI IGIENE AMBIENTALE, attraverso la pulizia di aree pub-	
	bliche e private, la gestione di isole ecologiche, la raccolta differenziata e non, il	
	riutilizzo o riciclaggio di cartoni, vetro, residui metallici, residui di fibre naturali e	
	artificiali, rifiuti ingombranti, oltre che la raccolta e il compostaggio di rifiuti	
	organici;	
	3. ATTIVITA' DI INFORMATICA, attraverso l'offerta di servizi di computi-	
	steria, gestione dati, stampa e mailing, progettazione e sviluppo di servizi telema-	
	tici, verifica e collaudo di materiale informatico;	
	4. ATTIVITA' DI FORMAZIONE / INSERIMENTO LAVORATIVO, attra-	
	verso la gestione di interventi formativi specifici alle persone svantaggiate e non e	
	la funzione di collegamento tra aziende e Ufficio Provinciale del Lavoro e della	
	Massima Occupazione;	
	5. ATTIVITA' DI CUSTODIA, attraverso l'organizzazione e la gestione di	
	servizi di parcheggio di autoveicoli in aree pubbliche o private, di servizi di sor-	
	veglianza e guardiania;	
	6. ATTIVITA' ARTIGIANALE, attraverso la gestione di laboratori artigiana-	
	li di qualsiasi tipo e la commercializzazione dei prodotti ottenuti;	
	7. ATTIVITA' DI COMMERCIO, attraverso la gestione e la conduzione di	
	esercizi commerciali adibiti alla vendita al pubblico, al minuto e al commercio	
	all'ingrosso di qualsiasi genere merceologico, di esercizi ricreativi e ricettivi e di	
	ristoro quali bar, ristoranti, centri e circoli ricreativi;	
	3	

	8. ATTIVITA' DI APICOLTURA, attraverso l'allevamento di api, la produ-	
	zione di miele, di propoli, pappa reale e derivati;	
	9. ATTIVITA' DI RACCOLTA DI PIANTE OFFICINALI spontanee o di	
	parti di piante;	
	10. ATTIVITA' DI EDITORIA attraverso la realizzazione, la stampa e la dif-	
	fusione di qualsiasi tipo di pubblicazione;	
	11. ATTIVITA' DI GESTIONE DI SPAZI PUBBLICITARI e della relativa	
	concessione e la realizzazione dei supporti pubblicitari stessi;	
	12. ATTIVITA' DI LAVORAZIONE E DI ASSEMBLAGGIO PER CONTO	
	TERZI di prodotti o di parti di prodotti di qualsiasi genere: industriale, artigiana-	
	le, commerciale;	
	13. TRASLOCHI E SERVIZI DI TRASPORTO.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vi-	
	genti norme che ne disciplinano l'esercizio.	
	Sempre per favorire il reinserimento sociale dei soggetti svantaggiati la Coopera-	
	tiva potrà gestire e promuovere totalmente o parzialmente attività di formazione	
	culturale, di documentazione audiovisiva, sportive e ricreative.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi so-	
	pra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con-	
	trattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria ritenute neces-	
	sarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente	
	che indirettamente, attinenti al medesimo, beneficiando delle provvidenze messe	
	a disposizione dalle leggi vigenti; il tutto comunque nel rispetto delle norme con-	
	tenute nel D.L. 95/1974 convertito nella Legge 216/1974 e modificato con l'arti-	
	colo 12 della Legge 23.03.1983 n° 77, nella Legge 02.01.1991 n° 1, nonché nella	
	4	

	Legge n° 197 del 05.07.1991.	
	La Cooperativa potrà effettuare, a norma di legge, raccolta di prestiti di denaro e-	
	sclusivamente presso i propri soci. In caso di cessazione del rapporto sociale il	
	prestito si estinguerà automaticamente e le somme risultanti a credito verranno re-	
	stituite al socio ovvero ai suoi eredi.	
	La raccolta dovrà essere finalizzata esclusivamente al conseguimento dell'ogget-	
	to sociale ed alla gestione dell'impresa mutualistica; la Cooperativa rilascerà ad	
	ogni depositante un documento rappresentativo del deposito.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci verranno discipli-	
	nate le modalità di attuazione del rapporto di prestito nel rispetto dei seguenti cri-	
	teri:	
	a) determinazione dei tassi di interesse per la relativa liquidazione, fermi re-	
	stando comunque i limiti stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento	
	per la Cooperativa dei requisiti mutualistici;	
	b) determinazione delle caratteristiche dei documenti rappresentativi dei depo-	
	siti;	
	c) determinazione delle modalità e dei termini di rimborso delle somme in ca-	
	so di estinzione del rapporto.	
	I prestiti effettuati da ciascun socio non dovranno comunque superare gli importi	
	stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la Cooperativa dei re-	
	quisiti mutualistici. La gestione dei rapporti di prestito sociale dovrà, altresì, co-	
	munque, effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni di legge ed in particolare	
	delle norme contenute nell'art. 3 del Decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 481	
	e relativi emanandi provvedimenti di attuazione, le cui disposizioni si intendono	
	fin d'ora automaticamente recepite nel presente statuto.	
	5	

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa potrà, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative o legate al movimento cooperativo, anche se costituite in forma non cooperativa e partecipare alla loro attività, concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni;

b) integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, anche promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, prestando anche avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo;

c) aderire ad altri Enti od organismi economici, morali, culturali, sindacali, assistenziali;

d) contrarre mutui, aperture di credito in c/c, e per sconto effetti, anticipazioni passive e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie;

e) richiedere ed utilizzare le provvidenze messe a disposizione dalla CE, dallo Stato Italiano, dalla Regione e da Enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

f) partecipare con oblazioni a tutte quelle iniziative idonee a rafforzare, con l'esempio nei rapporti tra i soci e in quelli fra gli stessi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo soccorso ed i legami di solidarietà;

g) partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;

h) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comoda-

to, costruire, ricostruire ed acquistare immobili anche come sede sociale, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi, i beni descritti in questo comma;

i) stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e private;

l) assumere la concessione di servizi inerenti l'oggetto sociale;

m) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92 n° 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

n) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, da finanziare con l'emissione, a norma dell'art. 5 della Legge 31.01.92 n° 59, di azioni di partecipazione cooperativa;

o) ricevere lasciti, eredità, donazioni ed elargizioni.

TITOLO II

SOCI COOPERATORI

Art. 5 – Soci -

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni-

	ni,	
	al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con	
	la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o	
	in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente compreso il rappor-	
	to di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungi-	
	mento dello scopo sociale.	
	I soci cooperatori:	
	• concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli	
	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'im-	
	presa;	
	• partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda;	
	• contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio,	
	ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	• mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione	
	al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di la-	
	voro disponibili per la Cooperativa stessa.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori an-	
	che elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della Cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell'Orga-	
	no Amministrativo, esercitino in proprio imprese che si trovino, in relazione alle	
	dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza con	
	l'attività svolta dalla Cooperativa.	
	8	

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sottoindicate. Le diverse modalità di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale da parte dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6Categorie -

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla L.381/91;

c) soci volontari che prestano la loro attività spontaneamente, gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della L. 381/91.

Art. 7 – Categoria speciale -

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, solo soci lavoratori, comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto

tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate all'art. 12 del presente statuto.

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del periodo di formazione / inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei termini previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

TITOLO III

SOCI SOVVENTORI

Art. 8 – Soci sovventori –

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della

	legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natu-	
	ra o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €	
	100,00 (cento/00) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero di 50	
	(cinquanta).	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della	
	emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Ammini-	
	strazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste	
	dal presente Statuto.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in	
	mancanza il socio potrà vendere a chiunque.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministra-	
	zione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attri-	
	buiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere	
	maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto pre-	
	12	

	visto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione	
	delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in Assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rappor-	
	to tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti	
	da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della prece-	
	dente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto	
	di	
	recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente	
	articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai soci sovventori si	
	applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compati-	
	13	

bili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 9 – Ammissione a socio -

Chi intende diventare socio deve presentare domanda sottoscritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare del capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere mai inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e agli eventuali regolamenti interni.
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 34, 35, 36 del presente statuto.

Nel caso di persona giuridica, la domanda dovrà indicare:

- a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci, dati sociali e nominativo della persona delegata a rappresentarla nell'Assemblea della Cooperativa;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;

	c) estratto dalla delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;	
	d) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile alla valutazione della domanda di adesione ed abbia richiesto;	
	e) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto della Cooperativa nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e agli eventuali regolamenti interni.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il richiedente è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo l'Organo Amministrativo obbligato a verificare la rispondenza al vero delle dichiarazioni stesse.	
	Art. 10 – <u>Obblighi</u> -	
	15	

I soci sono obbligati:

- a) al versamento, nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione e le disposizioni di eventuali regolamenti previsti dal presente Statuto;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio dovrà prendere parte alla gestione mutualistica dell'attività della Cooperativa conferendo la propria attività lavorativa che potrà assumere la veste contrattuale più idonea alla figura professionale del socio stesso.

Art. 11 – Recesso -

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per morte, se il socio è una persona fisica; per scioglimento, liquidazione, fallimento, recesso o esclusione quando si tratta di persona giuridica.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sosti-

	tutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli a-	
	venti diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso do-	
	vranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il recesso è consenti-	
	to al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, sia per motivi soggettivi che oggettivi od abbia perduto i requi-	
	siti per l'ammissione.	
	Tale diritto spetta al socio cooperatore che cessi in via definitiva il rapporto di la-	
	voro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a	
	norma di questo Statuto e della legge, legittimano il recesso, come pure decidere	
	sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo	
	svolgimento dell'attività sociale.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della co-	
	municazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai suc-	
	cessivi artt. 43 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con	
	la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso con-	
	17	

trario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 – Cause di esclusione -

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dal presente Statuto per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 – Comunicazione -

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato, il quale può ricorrere al Collegio Arbitrale, il mancato ricorso al Collegio Arbitrale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa fino alla decisione del Collegio Arbitrale.

Art. 14 – Liquidazione -

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati. –

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), e d), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 16 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di € 500,00 (cinquecento/00).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte delle perdite che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione coo-

	perativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoplate.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazio-	
	ne massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini	
	previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle di-	
	sposizioni ad essi applicabili.	
	L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per	
	la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei so-	
	ci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo Amministrativo	
	della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o	
	quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni	
	azione posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può as-	
	sistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; prov-	
	vede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli inte-	
	ressi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della So-	
	cietà.	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assem-	
	blea in sede di emissione delle azioni medesime.	
	TITOLO VI	
	22	

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 17 – Elementi costitutivi -

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni cui valore nominale di € 25,00 (venticinque00). L'ammontare delle azioni complessivamente detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentanti dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve di cui alle lettere b) e d) sono sempre indivisibili; la riserva di cui alla lettera c) potrà essere restituita al socio così come previsto dal precedente articolo; le riserve di cui alla lettera e) potranno essere divisibili e/o indivisibili a seconda della legge e/o della deliberazione che ha determinato la loro costituzione.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della So-

	cietà.	
	Nei limiti previsti dall'art. 2545 quinquies c.c., e previa delibera favorevole dell'Assemblea ordinaria dei soci, potranno essere assegnate ai soci diversi dai soci cooperatori eventuali riserve divisibili appositamente costituite ed identificate come tali in sede di loro costituzione.	
	La Cooperativa ha facoltà di non emettere titoli di cui alla lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.	
	Le azioni sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo, ne' essere cedute a terzi, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 9, controfirmata per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscriverlo nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Ai sensi dell'art. 2529 c.c. su parere favorevole dell'Assemblea ordinaria dei soci, l'Organo Amministrativo può, sotto condizioni di legge, disporre l'acquisto o il	
	24	

rimborso di proprie azioni.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 18 – Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio ed alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla relazione sull'andamento della gestione sociale, ai sensi della normativa del C.C. e delle Leggi 59/92 e 381/91.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La relazione sulla gestione, oltre a quanto disposto dall'art. 2428 C.C., deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali sia nei confronti dei soci che di persone non socie e della comunità tutta.

La relazione deve anche esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione del risultato annuale al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare di competenza dell'esercizio.

L'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere così destinata:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

	b)	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
	c)	ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
	d)	ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
	e)	a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente, e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non operatori;
	f)	a riserva straordinaria indivisibile.
		L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.
		La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
		L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziari nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.
		Art. 19 – Ristorni -
		L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
		L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio provvede alla destinazione del
		26

ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 20 – Organi della Cooperativa -

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

A) ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 21 – Assemblea -

L'Assemblea ordinaria:

- 1) discute e approva il bilancio di esercizio;
- 2) nomina gli Amministratori, previa determinazione del loro numero, i Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, il soggetto deputato al controllo contabile;
- 3) approva gli eventuali programmi pluriennali e il programma annuale dell'attività sociale con relativo bilancio di previsione;
- 4) determina il compenso da corrispondere ai sindaci, al soggetto deputato al Controllo Contabile ed eventualmente agli amministratori;

5) delibera sull'emanazione di regolamenti interni e sugli altri argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci e altresì impartisce direttive di gestione agli amministratori per l'esercizio relativamente al quale sia mancata l'approvazione del programma annuale di cui al precedente punto 1);

6) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

7) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;

8) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime.

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'art. 18.

Sia il bilancio, sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti di cui dispongono tutti i soci nonché dal Collegio Sindacale.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comun-

que non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 22 – Assemblea straordinaria -

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 23 – Convocazione -

La convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento quali il telefax o l'e-mail) inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24 – Validità -

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e' valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda

	convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati	
	nell'adunanza.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e	
	rappresentati nelle adunanze.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno	
	avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 25 – <u>Voto</u> -	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre	
	mesi nel Libro dei soci e non siano in mora con il versamento delle azioni sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica o persona giuridica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione: nel caso in cui si intenda av-	
	valersi della possibilità del voto plurimo di cui all'art. 2538 quarto comma, a cia-	
	scun socio spetterà un numero proporzionale di voti in base alle risultanze del bi-	
	lancio. I criteri saranno stabiliti dall'Assemblea dei soci nell'anno precedente l'es-	
	ercizio in cui si intende applicare il voto plurimo.	
	Per i soci sovventori si applica quanto previsto nel presente Statuto.	
	In caso di impedimento, i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltan-	
	to da altri soci, che non siano Amministratori, Sindaci della Società, mediante de-	
	leghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, de-	
	vono essere conservate dalla società. La delega non può essere rilasciata con il	
	nome del rappresentante in bianco. Ciascun socio non può rappresentare più di	
	30	

	due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche	
	dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che col-	
	laborano all'impresa.	
	<u>Art. 26 – Presidenza dell'Assemblea -</u>	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice presidente salvo che su	
	richiesta di almeno 5 soci l'Assemblea non elegga altri a presiederla. Quando non	
	siano presenti ne' il Presidente ne' il Vice presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea. L'Assemblea su proposta del Pre-	
	sidente, provvede alla nomina del segretario che può essere anche una persona	
	non socia.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segre-	
	tario; il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.	
	B) Consiglio di Amministrazione	
	<u>Art. 27 – Organo Amministrativo -</u>	
	La Cooperativa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero variabile da 3 a 11 membri eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determi-	
	na di volta in volta il numero. Gli amministratori non possono essere nominati per	
	un periodo superiore a 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convo- cata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Non	
	possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a	
	quello previsto dalla legge.	
	Uno o più Amministratori possono essere scelti fra gli appartenenti alle diverse	
	31	

categorie di soci, in proporzione all'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale, in base ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se eletto, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Agli amministratori ai quali sono attribuiti particolari compiti potrà essere riconosciuto, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, un trattamento di fine mandato.

Art. 28 – Presidenza -

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice presidente ed eventualmente un Consigliere Delegato. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche non amministratore.

Art. 29 – Convocazione -

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi o da recapitarsi non meno di cinque giorni prima della adunanza e, nei casi di urgenza in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assolu-

ta di voti.

Art. 30 – Competenze e poteri -

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale e che non siano stati riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio può nominare il direttore e dei comitati tecnici o commissioni, anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri tanto singolarmente, quanto componenti una Giunta esecutiva, o a terzi, determinandone i poteri, le mansioni e i compensi.

Art. 31 – Rappresentanza -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti

spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32 – Integrazione –

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

C) Collegio Sindacale.

Art. 33 – Organo di controllo –

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata della loro carica.

Il Collegio Sindacale, se nominato per obbligo di legge o per scelta della società, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Quando la nomina del Collegio Sindacale non è obbligatoria e tale Organo non è stato comunque istituito per scelta della società, il controllo contabile, se obbligatorio per legge, sarà esercitato da un Revisore Contabile iscritto presso il Ministero della Giustizia, appositamente nominato dall'Assemblea dei soci la quale ne determinerà anche il compenso per tutta la durata dell'incarico, che corrisponde a tre esercizi e termina alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'Organo di Controllo Contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 34 – Clausola arbitrale –

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il regolamento della Camera di conciliazione della Camera di Commercio nella cui circoscrizione ricade la sede, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss. D.Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nella presente

	clausola, entro 45 giorni dal deposito della domanda, o nel diverso periodo che le	
	Parti concordino per iscritto, sono devolute alla cognizione arbitri rituali secondo	
	le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al succes-	
	sivo art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Mi-	
	nistero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di	
	socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie fra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro con-	
	fronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di	
	soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di propo-	
	nibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si e-	
	stende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di ade-	
	sione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Li-	
	quidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	Art. 35 - <u>Arbitri e procedimento</u> -	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 50.000 (cinquantamila).	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della do-	
	manda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla	
	36	

	Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 36 - <u>Esecuzione della decisione</u> -	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	37	

TITOLO X

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 37 – Scioglimento -

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 38 – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione -

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 – Rinvio -

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni legisla-

[illegible]